

Pec del 2/11/17 uod06

Del Piano
s. Di Venere (enf. 80.10)



Regione Campania
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
UOD Valutazioni ambientali
Via De Gasperi, 28
80133 Napoli
Pec.: uod.500606_news@pec.regione.campania.it

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise
Palazzo Iapoe-Salita San Bartolomeo10
86100 CAMPOBASSO (CB)
Pec.: mbac-sabap-mol@mailcert.beniculturali.it

Prot. COLL/048/GDM/VC/17

Oggetto: Richiesta di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per un impianto eolico della potenza di 6 MW da realizzarsi nel Comune di Colle Sannita (BN) in località "Monte Freddo".

CODICE Prog.: 8010

Rif. nota prot. 11072 del 25/09/2017

Il sottoscritto Mario Palma, nato a Napoli il 24/02/1979 e residente a Napoli in Via Manzoni 32, Codice Fiscale PLMMRA79B24F839H, in qualità di legale rappresentante della "Cogein Energy s.r.l.", Sede Legale: Viale Gramsci, 24 – 80122 Napoli e Sede Amministrativa: Via Diocleziano 107 – 80125 Napoli.

PREMESSO CHE

- in data 26/09/2017 la società ha ricevuto dal settore ambiente nota prot. 2017. 0629005 con cui trasmetteva tra l'altro la nota prot. n.11072 del 25/09/2017 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise;
- la società ha chiesto ed ottenuto il rinvio della Conferenza dei Servizi che è stata nuovamente fissata al 07/11/2017.

PRECISA

In riferimento alle "Controdeduzioni alle osservazioni della ditta riguardo il parere ai sensi dell'art. 152 del D.lgs. 42/2004 di cui alla nota prot. n. 8662 del 24/07/2017" (di seguito semplicemente controdeduzioni SABAP) rese con nota prot. n. 11072 del 25/09/2017, si rappresenta quanto segue.

Cogein Energy s.r.l.

Sede Legale: Viale Gramsci, 24 – 80122 Napoli

Sede Amministrativa: Via Diocleziano 107 – 80125 Napoli

Tel. 081 19566613 – Fax. 081 7618640

Codice fiscale e p. iva: 07937941214

Pec. cogeinenergy@pec.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0720583 02/11/2017 11,54

Mitt. : COGEIN ENERGY S.R.L. NA

Ass. : Valutazioni Ambientali

Classifica : 52.5. Fascicolo : 153 del 2017



La SABAP nelle proprie controdeduzioni, rappresenta in prima istanza che “[omissis] nei “considerata” del vincolo paesaggistico non vengono menzionati i luoghi (quali il convento domenicano) e i borghi rurali (quali quello di Capoiaccio e Caselvatica) citati invece nel parere n. 8662/2017, come se il provvedimento di tutela non tenesse in conto della loro specificità. Quest’ultimo, invece, riconosce i valori culturali che il territorio esprime proprio sulla presenza delle “...architetture rurali, residenze e fattorie, isolate o raggruppate in piccoli borghi, frutto di tecniche costruttive e tecnologiche antiche e tradizionali...”. Dunque è proprio il carattere rurale diffuso, derivato dall’utilizzo storico, che ne ha determinato il valore culturale riconosciuto con la dichiarazione di notevole interesse pubblico per fine paesaggistici del citato DDR n. 50/2014, esteso a tutto il territorio comunale.

In vero, La Cogein Energy ha richiamato l’assenza in DDR delle località rurali citate in parere, al solo scopo di sottolineare che ad esse non era riferita nessuna modalità di tutela ex lege specifica, tuttavia la società proprio “al fine di fornire gli opportuni e necessari elementi atti ad addivenire ad una giusta valutazione, si è premurata di elaborare foto simulazioni a partire dai borghi rurali rappresentati in parere, apprendendo quanto di seguito meglio tratteggiato. In primo luogo è possibile osservare che, già dall’analisi dell’overlay mapping tra l’intervisibilità teorica e l’ortofoto, dai borghi rurali richiamati in Parere le opere di progetto non sono visibili. Dalla località Capoiaccio e dalla località Caselvatico sono state effettuate opportune riprese fotografiche panoramiche con cono ottico orientato verso l’area dell’impianto. In ambo i casi gli aerogeneratori di progetto non sono visibili. Si faccia, a tal proposito, precipuo riferimento agli elaborati grafici allegati alla presente nota e di essa parte integrante, precisamente agli elaborati denominati “Fotoinserimento F06 – Capoiaccio” e “Fotoinserimento F09 – Caselvatica”. Per quanto rappresentato è possibile asserire che dai borghi rurali menzionati in parere nessun tipo di impatto negativo né diretto né indiretto è indotto dalla realizzazione dei due aerogeneratori di progetto a partire dai ricettori individuati.” (cit. deduzioni al parere 8662/2017 depositate dalla società). La società, proprio in quanto rappresentate in parere, ha condotto specifiche analisi, sia di intervisibilità teorica che di foto simulazioni, dalle località richiamate nel parere reso dalla SABAP, al di là della loro menzione nella DDR 50/2014, producendo tutto il materiale tecnico e grafico utile all’espletamento dell’istruttoria da parte della spettabile Soprintendenza, istruttoria che è tuttavia al di là da venire.

Seguono le controdeduzioni sollevando l’osservazione della ditta in merito alla circostanza per la quale “[omissis] le prescrizioni d’uso del territorio non fanno riferimento a quello di Cercemaggiore, bensì a quello di S. Giuliano del Sannio,” asserendo che essa sia “... circostanza dovuta unicamente a un errore materiale contenuto nel testo del decreto, ininfluenza laddove si tenga conto che il paragrafo contenente prescrizioni d’uso riporta nel titolo i tre Comuni di Cercemaggiore, Cercepiccola e San Giuliano del Sannio.”

Si rappresenta tuttavia che il riferimento al Comune di San Giuliano del Sannio, reiterato nella DDR 50/2014 sembra ben lontano dall’essere l’“errore materiale” che intende la SABAP nella controdeduzione. Analizzando il contenuto della parte del dispositivo avente contenuto prescrittivo Cogein Energy s.r.l.

Sede Legale: Viale Gramsci, 24 – 80122 Napoli

Sede Amministrativa: Via Diocleziano 107 – 80125 Napoli

Tel. 081 19566613 – Fax. 081 7618640

Codice fiscale e p. iva: 07937941214

Pec. cogeinenergy@pec.it

e quindi al paragrafo denominato *“disciplina di tutela paesaggistica da adottare nel territorio del Comune di Cercemaggiore, Cercepiccola e San Giuliano del Sannio (Provincia di Campobasso)”*, si legge già nel primo periodo *“La seguente normativa intende precisare e stabilire le modalità di gestione delle attività di trasformazione del territorio dei comuni di San Giuliano del Sannio, al fine di garantire la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali...”* quindi l’esplicito riferimento al Comune di San Giuliano del Sannio nell’art. 6 relativo al *contesto interessato da emergenze culturali o paesaggistiche* non desta sorpresa né da adito a fraintendimenti, non essendo in nessuna altra parte al di fuori del titolo del paragrafo menzionati gli altri comuni. In particolar modo, si ribadisce che la DDR 50/2014 al di là del Comune al quale si riferisca specifica che il Comune di San Giuliano del Sannio (o i comuni, ad interpretazione della SABAP) hanno il precipuo compito di *“stabilire attraverso precise delimitazioni planimetriche contenute nei rispettivi strumenti urbanistici, gli spazi di rispetto di tali particolari beni, nell’ambito dei quali proibire l’edificazione di nuove costruzioni”* il dispositivo ha inteso quindi rimandare al potere di imperio del Comune (o dei Comuni) per la delimitazione dei beni paesaggistici nei quali inibire l’edificazione di nuove costruzioni, ritenendola misura sufficiente alla tutela dei beni de quo. In nessun modo quindi sono contemplati gli impatti indiretti e modalità di tutela ad essi riferibili. Si rammenta che nessuna nuova opera sarà realizzata in nessuno dei comuni contemplati in DDR e, pertanto, non saranno realizzate lavorazioni in contrasto con il dispositivo di tutela richiamato. Nelle controdeduzioni la SABAP medesima esplica che *“la citazione dell’art. 6, che comunque riguarderebbe le prescrizioni da attuarsi sul territorio comunale, erano indicate al solo fine di evidenziare il livello di protezione di tali luoghi”* livello di protezione che di fatto si concreta nella tutela diretta dei beni vincolati, oggetto di precipua delimitazione negli strumenti di gestione del territorio ad opera dei comuni, nell’ambito dei quali non sono ammesse modificazioni rilevanti. Nessuna prescrizione d’uso è fatta per le aree esterne a tali beni.

A tale proposito si rassegna la seguente conclusione. Sebbene non sia noto alla società che il Comune (o i Comuni, secondo quanto obiettato dalla SABAP) abbia provveduto a delimitare le aree di cui all’art. 6 della DDR 50/2014, è possibile asserire con assoluta certezza che nessuna nuova opera sarà realizzata, nell’ambito dell’autorizzando progetto, in nessuno dei Comuni interessati dai vincoli di cui alla citata DDR. Pertanto le condizioni di tutela stabilite dall’art. 6 sono sempre rispettate.

Le controdeduzioni seguono contestando che *“Per quanto riguarda invece le questioni relative all’intervisibilità e a quanto prodotta dalla ditta con le proprie foto simulazioni, vi è da dire che i coni ottici individuati sono insufficienti e parziali, risultando peraltro spesso occlusi sia da costruzioni che da boschi.”*

A tal proposito si rappresenta che la società in prima istanza ha preso in considerazione tutti i luoghi richiamati nel parere SABAP 8662/2017, apprendendo che:

- dalla loc. Capoiaccio (fotoinserimento n. 06) non è possibile vedere nessuno degli aerogeneratori di progetto, pur avendo posizionato il cono in una posizione per la quale la carta delle intervisibilità teoriche riportava riscontro positivo (quindi in teoria gli

Cogein Energy s.r.l.

Sede Legale: Viale Gramsci, 24 – 80122 Napoli

Sede Amministrativa: Via Diocleziano 107 – 80125 Napoli

Tel. 081 19566613 – Fax. 081 7618640

Codice fiscale e p. iva: 07937941214

Pec. cogeinenergy@pec.it

- aerogeneratori si sarebbero dovuti poter vedere), e in una delle poche aree del borgo rurale che presentava un piccolo slargo sul lato dello stesso orientato verso l'impianto;
- Dalla loc. Caselvatica (fotoinserimento n. 09) non è possibile vedere nessuno degli aerogeneratori di progetto, tra l'altro per tale borgo rurale la carta di intervisibilità teorica non dà riscontro positivo per nessun punto;
 - Dal tratturo Pescasseroli – Candela sono stati effettuati due fotoinserimenti. Il fotoinserimento denominato "09 progetto" palesa la visibilità dei due aerogeneratori, che data, però, la notevole distanza, risultano appena percepibili. L'impatto è oltretutto limitato dal fatto che il tratturo rappresenta un ricettore dinamico, dal quale quindi la visibilità delle opere è limitata nel tempo in rapporto alla velocità di percorrenza. Dal fotoinserimento denominato "08 progetto" non sono visibili gli aerogeneratori;
 - Dal sito archeologico Monte Saraceno (fotoinserimento 07) non è possibile vedere nessuno degli aerogeneratori progetto nonostante la carta delle intervisibilità teoriche riportasse riscontro positivo;
 - Il convento domenicano "Santa Maria la Libera" è esterno invece alle aree contermini. Tuttavia la società ha predisposto il fotoinserimento 08 in corrispondenza di tale sito, apprendendo che gli aerogeneratori non sono visibili.

Oltre i punti citati in parere si sono presi in considerazione molti degli altri borghi rurali presenti nelle aree contermini, preferendo i crocevia o gli slarghi privi di vegetazione e/o manufatti antropici tali da intercludere l'apertura della visuale in direzione dell'impianto. In particolar modo si sono considerate le seguenti località:

- Piana d'Olmo (fotoinserimento 01) al crocevia tra la SP 86 e la strada comunale che da tale località giunge alla loc. Caselvatico;
- Cerdenese (fotoinserimento 02) al crocevia tra due SC;
- Pesco Strascino (fotoinserimento 03) sulla SP 122;
- Di Florio (fotoinserimento 04) sulla SP 122 visibili
- Fasani (fotoinserimento 05) visibili
- Cercemaggiore (fotoinserimento 06 progetto)

Degli ulteriori sei ricettori, in qualità di borghi rurali, solo da due, ossia dal fotoinserimento 04 e 05, è possibile vedere l'impianto. In ambo i casi esso è appena visibile ad occhio nudo, a causa della considerevole distanza che intercorre tra esso e le aree di ripresa.

Si sono predisposti in totale 12 fotoinserimenti, di cui 6 in quanto riportati in parere e 6 ulteriori per completezza dell'analisi. Tuttavia la SABAP ritiene che essi siano *"insufficienti e parziali"* colpevolizzando la società per l'esistenza di manufatti antropici e di alberature lungo le vie di collegamento oggetto di ripresa, quando poi ben giustificabile è la presenza di elementi antropici in corrispondenza dei borghi rurali spesso richiamati nel parere, così come solita e sovente è la presenza di alberature, in molti casi anche fitte lungo le strade. Ciononostante la società ha selezionato punti in cui la vista fosse libera prediligendo luoghi caratterizzati da slarghi o, in assenza, da crocevia.

Cogein Energy s.r.l.

Sede Legale: Viale Gramsci, 24 – 80122 Napoli

Sede Amministrativa: Via Diocleziano 107 – 80125 Napoli

Tel. 081 19566613 – Fax. 081 7618640

Codice fiscale e p. iva: 07937941214

Pec. cogeinenergy@pec.it

In merito ai fotoinserimenti la SABAP nelle proprie controdeduzioni sottolinea che *“In particolare non si prende in considerazione il cono ottico che questa Soprintendenza aveva descritto nel proprio parere, ossia quello che si apre dalla fortificazione sannitica di Cercemaggiore in loc. Monte Saraceno in direzione di Colle Sannita.”*

Da tale asserzione è possibile apprendere che la SABAP non si è neanche preoccupata, nell’ambito della (presunta) istruttoria tecnica, di visionare il materiale e i documenti prodotti agli atti dalla ditta proponente. Infatti la società ha predisposto il fotoinserimento 07 in loc. Monte Saraceno, il cui cono ottico è posizionato in corrispondenza della targa di pietra che reca inciso la natura archeologica dei luoghi e la loro denominazione. Il punto di ripresa è stato selezionato sulla base di tre considerazioni:

- a. Adiacenza con l’area assoggettata a vincolo
- b. Possibilità di orientare il cono verso l’area di futuro insediamento dell’impianto eolico
- c. Posizionamento nel luogo di maggiore fruibilità lungo l’asse stradale
- d. Assenza di ingombri tali da occludere la visuale verso l’area di intervento

Si rappresenta a tal proposito che l’area vincolata non presenta ulteriori sentieri, vie di accesso, belvedere o altri modi di fruizione dell’area, pertanto la società, come del resto qualsiasi altro potenziale utente, non era nelle condizioni di poter riprendere la scena se non da aree prossime e/o di avvicinamento a quelle vincolate. La strada lungo la quale è posizionato il cono ottico è caratterizzata dalla presenza di fitte alberature e macchie boschive che hanno posto un ulteriore veto alla selezione del punto di ripresa. Pertanto, il punto di ripresa è stato selezionato in quanto è (per quanto possibile, data la natura dei luoghi) libero da ingombri tali da occludere la vista e, soprattutto, accessibile e quindi fruibile. E’ stata predisposta la fotosimulazione dello stato dei luoghi ex post l’intervento, al fine di indagare le potenziali interferenze indirette tra l’impianto proposto e l’area archeologica di Monte Saraceno. Le risultanze delle analisi esperite hanno dato esito negativo. L’impianto eolico, dall’area in oggetto, non è visibile. Per quanto rappresentato è possibile asserire che nessun impatto, né diretto né indiretto è indotto dalla realizzazione delle opere de quo.

Infine le controdeduzioni rappresentano che *“Per quanto concerne la presunta irrealizzabilità dell’impianto eolico a seguito delle indicazioni della Soprintendenza e la mancata valutazione “... della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare...” nell’applicare l’art. 152 del D.Lgs. 42/2004, si vuole sottolineare che la comparazione degli interessi pubblici ed economici coinvolti non è di competenza di questa Amministrazione [omissis]”*

Nello specifico la società non contesta il mancato contemperamento degli interessi economici coinvolti, il quale rappresenta solo un aspetto marginale di una questione più rilevante sollevata dalla ditta. La SABAP ha la facoltà di formulare prescrizioni ex lege in merito al progetto, non può per converso esprimere diniego. La “prescrizione” posta dalla SABAP consiste nella *“[omissis] riduzione dell’altezza massima degli aerogeneratori (altezza del palo + raggio del rotore) fino a 120 metri.”* Tale prescrizione si configura sostanzialmente come un diniego. Infatti la ditta ha già rappresentato che sul mercato non esistono più turbine con altezza pari a 120 metri che abbiano la Cogein Energy s.r.l.

Sede Legale: Viale Gramsci, 24 – 80122 Napoli

Sede Amministrativa: Via Diocleziano 107 – 80125 Napoli

Tel. 081 19566613 – Fax. 081 7618640

Codice fiscale e p. iva: 07937941214

Pec. cogeinenergy@pec.it

stessa curva di potenza degli aerogeneratori di progetto. Per tale circostanza la prescrizione della SABAP non è tecnicamente realizzabile. Pertanto pur non volendo contestare il mancato contemperamento degli interessi economici, si obietta il configurarsi sostanziale di un diniego, in totale assenza di un'istruttoria tecnica (che dovrebbe essere alla base della richiamata *discrezionalità tecnica* posta in capo alla SABAP nella formulazione del parere), ma solo sulla constatazione dei vincoli operanti sul proprio territorio, senza entrare nel merito delle reali interferenze indotte dall'impianto, laddove l'Amministrazione avrebbe solo potere di formulare prescrizioni.

Tutto ciò premesso e precisato, la società scrivente

DICHIARA

Che le prescrizioni imposte dalla SABAP non sono tecnicamente (oltre che economicamente) fattibili, il parere che, per legge, dovrebbe avere natura prescrittiva si configura come un parere negativo, esulando le competenze della SABAP nell'ambito del procedimento de quo. La prescrizione richiamata, inoltre, non parte da considerazioni tecniche dedotte da un'istruttoria, ma dalla volontà della SABAP di sottrarsi al suo dovere di ufficio ed esperire la necessaria istruttoria tecnica. Infatti, la pretesa, posta alla base della prescrizione, non è quella di eliminare interferenze paesaggistiche emerse da un'istruttoria, ma quella di abbassare l'altezza degli aerogeneratori in modo tale da uscire dalle aree contermini e, quindi, da poter escludere le competenze della SABAP ad intervenire nel procedimento. La ditta, per tutto quanto precisato, contesta integralmente le opposizioni della SABAP, rigetta le prescrizioni formulate in quanto carenti di elementi tecnici a supporto e in quanto non realizzabili, e denuncia l'atteggiamento omissivo e negligente perpetuato dalla SABAP nel sottrarsi al suo dovere d'ufficio e svolgere l'istruttoria tecnica.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono
Distinti saluti.

Napoli, 24/10/2017

Il Richiedente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maurizio", written over a horizontal line.

Cogein Energy s.r.l.

Sede Legale: Viale Gramsci, 24 – 80122 Napoli

Sede Amministrativa: Via Diocleziano 107 – 80125 Napoli

Tel. 081 19566613 – Fax. 081 7618640

Codice fiscale e p. iva: 07937941214

Pec. cogeinenergy@pec.it

Da "cogeinenergy" <cogeinenergy@pec.it>

A "uod.500606@pec.regione.campania.it" <uod.500606@pec.regione.campania.it>

Data giovedì 2 novembre 2017 - 10:37

I: Cup 8010_Riscontro Nota prot. n.11072 del 25/09/2017-CUP 8010

Da : "cogeinenergy" cogeinenergy@pec.it

A : uod.500606_news@pec.regione.campania.it, mbac-sabap-mol@mailcert.beniculturali.it

Cc :

Data : Thu, 26 Oct 2017 15:47:08 +0200

Oggetto : Riscontro Nota prot. n.11072 del 25/09/2017-CUP 8010

Si trasmette la nota di cui in oggetto

Distinti Saluti

Allegato(i)

Riscontro Nota_prot n11072 del 25092017.pdf (98 Kb)